
DETERMINAZIONE N. 348 / 2017 Del 21/12/2017

INOLTRO DA PARTE DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) DI ATTO DI RINUNCIA EX ART. 390 CPC AL RICORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI N. 767/2017 RG AVVERSO E PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. 1481/2015 (N. REP. 3511/2015) OLTRECHÈ, OCCORRENDO, DELL'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SEZ. IA N. CRON. 4793/2016 (N. REP. 1869/16), CON PREVISIONE DELL'INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GRADO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che

- in data 19.12.2017 è intercorso tra il Comune di Correggio e la Banca Nazionale del Lavoro Spa accordo di transazione dell'intera controversia, insorta tra il medesimo Comune di Correggio e la stessa Banca Nazionale del Lavoro SPA;

- che in particolare, all'art. 4, il suddetto accordo di transazione del 19.12.2017 prevede, tra l'altro, specificamente, che il Comune di Correggio entro 20 (venti) giorni notifichi a Business Partner Italia, Società Consortile per Azioni, costituita nel giudizio n. 767/2017 RG, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, quale mandataria con rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro SPA, nei modi e nelle forme previsti dal codice di rito e, per quanto occorrer possa, anche alla Banca Nazionale del Lavoro Spa, nella sede in Via Altiero Spinelli n. 30 in Roma, atto di rinuncia, ex art. 390 cpc, al ricorso ordinario e straordinario per Cassazione n. 767/2017 RG promosso dal Comune di Correggio e pendente avanti alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con integrale compensazione delle spese del grado;

- che sempre alla stregua del menzionato art. 4 del suindicato accordo di transazione del 19.12.2017, la Banca Nazionale del Lavoro SPA, nella sua qualità e veste di mandante di Business Partner Italia Società Consortile per Azioni, ha promesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cc, che quest'ultima, per quanto possa occorrere, aderirà espressamente a tale rinuncia, a spese integralmente compensate, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 391, quarto comma, cpc, impartendo tempestivamente a Business Partner Italia Società Consortile per Azioni specifiche istruzioni in tal senso;

RITENUTO pertanto opportuno per il Comune di Correggio inoltrare con urgenza tale atto di rinuncia ex art. 390 cpc al ricorso ordinario e straordinario per Cassazione n. 767/2017 RG, promosso dallo stesso Comune di Correggio e pendente avanti alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con previsione dell'integrale compensazione delle spese del grado;



RITENUTO, che il Comune di Correggio risulta assistito e difeso nel suddetto gravame avanti alla Suprema Corte di Cassazione n. 767/2017 RG dall'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di Reggio Emilia, abilitato al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori, con elezione di domicilio dell'Amministrazione Comunale, sempre ai fini del ricorso per Cassazione, presso lo studio e la persona dell'Avv. Massimo Colarizi, in Viale Bruno Buozzi n. 87 in Roma;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di dare mandato al Sindaco-legale rappresentante p.t. del Comune di Correggio, Dr.ssa Ilenia Malvasi, in uno con il patrocinio dell'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, di inoltrare, ai sensi dell'art. 390 cpc, atto di rinuncia, ex art. 390 cpc, al ricorso ordinario e straordinario per Cassazione n. 767/2017 RG, promosso dal Comune di Correggio e pendente avanti alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con previsione dell'integrale compensazione delle spese del grado, notificando detto atto di rinuncia a Business Partner Italia Società Consortile per Azioni, costituita nel giudizio quale mandataria con rappresentanza della Banca Nazionale del Lavoro SPA, nei modi e nelle forme previsti dal codice di rito e, per quanto occorrer possa, anche alla Banca Nazionale del Lavoro Spa, nella sede in Via Altiero Spinelli n. 30 in Roma, nonchè, previa assunzione del visto per accettazione di controparte, indi di depositare la medesima rinuncia presso la Cancelleria delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, per l'assunzione da parte dell'Ill.mo Giudicante delle conseguenti determinazioni di legge.
- 2) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014, in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 3) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;
- 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio, ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)